

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26875 Anno 2017

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: GIANESINI MAURIZIO

Data Udiienza: 10/05/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
PADOVA

nei confronti di:

CLAUDIO LUCA nato il 28/02/1971 a PADOVA

avverso l'ordinanza del 02/11/2016 del GIP TRIBUNALE di PADOVA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *dr.ssa P. Filippi che ha chiesto*

la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero di Padova ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di Claudio LUCA per i reati di cui agli artt. 323 e 733 bis cod. pen. e 181 decr. leg.vo 42/2004 e ordinato l'effettuazione di investigazioni suppletive.

2. Il ricorrente, dopo aver premesso che il procedimento era sorto a seguito dell'esposto di due associazioni che avevano criticato la decisione del Comune di Abano Terme di abbattere 117 alberi che ricadevano nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha censurato di abnormità il provvedimento del Gip che imponeva non indagini integrative sulle fattispecie di reato per le quali era avvenuta l'iscrizione ma esplorative per cercare elementi di prova di reati diversi e più gravi, dell'esistenza dei quali non vi era il minimo indizio.

3. Il Procuratore generale, dopo aver richiamato la differenza tra abnormità strutturale ad abnormità funzionale, ha osservato che il provvedimento del Gip rientrava tra quelli previsti dall'ordinamento e non aveva determinato una ingiustificata stasi del procedimento, con la conseguenza che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.

2. Come si è visto, il ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, caratterizzato dalla indicazione ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen. non di ulteriori indagini integrative in relazione al fatto-reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo di Claudio LUCA nel registro notizie di reato (artt.323 e 733 bis cod. pen. e 181 Decr. Leg.vo 42/2004) quanto piuttosto di indagini definite "esplorative" finalizzate alla ricerca prove in ordine a reati diversi rispetto a quelli sopra indicati e nemmeno ipotizzabili sulla base delle indagini preliminari fino ad allora svolte, con sostanziale esondazione da parte del Gip del suo potere di controllo e non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente.

3. Il tema va necessariamente affrontato sulla base delle indicazioni giurisprudenziali più volte date circa la nozione di provvedimento abnorme dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definito tale il provvedimento

caratterizzato dall'esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima quindi il ricorso per Cassazione al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen. (da ultimo, Cass. Sez. Unite del 26/3/2009 n. 25957, P.m. on proc. TONI, Rv 243590).

4. Così individuato l'ambito del provvedimento abnorme, va allora osservato che l'indicazione del compimento di ulteriori indagini dato dal Gip al Pm a conclusione della udienza in Camera di Consiglio, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l'ipotesi di reato per la quale l'archiviazione era stata chiesta, non si pone però completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell'ambito di quelle previste appunto dall'art. 409, comma 4 cod. proc. pen. che prevede la possibilità della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettività del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell'Organo dell'accusa.

5. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l'ipotesi della c.d. abnormità funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sarà onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l'ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l'archiviazione esula dal controllo di legittimità di questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI



Il Presidente

Giacomo PAOLONI

